

Avviso rettificato in data 13/10/2022

“TEST4DIGITALIZATION – 2ª Call”

**Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per la
realizzazione di progetti finalizzati alla trasformazione digitale delle
imprese nell'ambito del Sistema ARGO**

Sommario

INTRODUZIONE.....	4
Capo I. FINALITÀ E RISORSE.....	4
Articolo 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto	4
Articolo 2 – Limiti di partecipazione all’avviso e dotazione finanziaria	5
Capo II. IMPRESE BENEFICIARIE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	6
Articolo 3 - Imprese beneficiarie e requisiti soggettivi di ammissibilità	6
Capo III. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	7
Articolo 4 - Progetti ammissibili	7
Articolo 5 - Spese ammissibili	9
Articolo 6 - Spese non ammissibili	10
Articolo 7 - Durata e termini di realizzazione del progetto	11
Articolo 8 - Intensità dell’agevolazione	11
Articolo 9 - Divieto di cumulo	12
Capo IV. DOMANDA DI CONTRIBUTO, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE	12
Articolo 10 - Domanda di contributo e relativa documentazione	12
Articolo 11 - Presentazione della domanda di contributo e della relativa documentazione	13
Capo V. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA, VALUTAZIONE DEL PROGETTO E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	14
Articolo 12 – Istruttoria di ammissibilità	14
Articolo 13 - Valutazione tecnica e selezione dei progetti	15
Articolo 14 – Graduatoria dei progetti approvati	15
Articolo 15 - Concessione del contributo	16
Capo VI. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI.....	16
Articolo 16 - Realizzazione e variazioni al progetto approvato	16
Articolo 17 - Operazioni societarie, subentro e altre variazioni soggettive	18
Capo VII. RENDICONTAZIONE	19
Articolo 18 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione	19
Articolo 19 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo	20
Articolo 20 – Sospensione dell’erogazione del contributo	20
Capo VIII. OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE	22
Articolo 21 - Obblighi delle imprese beneficiarie	22
Capo IX. ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE	23
Articolo 22 - Ispezioni e controlli	23
Articolo 23 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione	23

Capo X. DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	24
Articolo 24 - Trattamento dei dati personali	24
Articolo 25 - Responsabile del procedimento	26
Articolo 26 - Disposizioni finali	26

INTRODUZIONE

L'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park è il soggetto beneficiario diretto, co-finanziatore e attuatore degli interventi previsti per la realizzazione del sistema strategico ARGO, nell'ambito del Protocollo di Intesa siglato il 1° marzo 2018 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rinnovato in data 15 luglio 2021 per il triennio 2021-2023, in cui si prevede che ARGO debba essere strutturato sul modello *Hub & Spoke* e realizzato attraverso lo sviluppo di quattro linee di intervento integrate nell'ambito dei seguenti *asset*:

- *Asset 1* - Insedimenti Industriali Eco Innovativi - rappresentato da insediamenti industriali in grado di attrarre investimenti ad alta tecnologia grazie alla logistica portuale, alla ricerca avanzata e ai punti franchi;
- *Asset 2* - Lab for Tech (HIGH IMPACT NET) - Rete degli Incubatori - rappresentato dall'incubazione e dalla generazione di impresa attraverso nodi territoriali che operano con metodologie condivise;
- *Asset 3* - Industry Platform 4 FVG – IP4FVG - Piattaforma Digitale per le imprese - rappresentato dalla trasformazione digitale delle imprese attraverso lo sviluppo di una piattaforma regionale con quattro nodi a specializzazione tematica;
- *Asset 4* - Piattaforme Scientifiche e Tecnologiche - rappresentato dalle infrastrutture tecnologiche a sostegno della ricerca e della sperimentazione industriale.

Il Piano Operativo 2021-2023 del progetto ARGO prevede alcuni nuovi interventi tra cui una Call di finanziamento per il supporto all'introduzione e sperimentazione in processi e prodotti di tecnologie digitali innovative per imprese e start-up valutata dalla Giunta regionale con DGR 1177 del 5 agosto di seguito modificata con DGR 1265 del 5 settembre 2022 come riconducibile al Piano di Sviluppo e Coesione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSC) approvato con DGR 707 del 13 maggio 2022 e in seguito modificato con DGR 1152 del 5 agosto 2022.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione di Area Science Park ha approvato con propria deliberazione del 21 settembre 2022 n. 69 il presente avviso pubblico per la raccolta di domande di contributo dalle imprese per il supporto a progetti aziendali di digitalizzazione e progetti di co-innovazione tra PMI e start-up nei settori Manifattura, Edilizia ed Industrie Culturali e Creative. L'attività è rivolta a supportare progetti di sperimentazione e convalida di tecnologie digitali innovative da parte di PMI consolidate con il coinvolgimento di start-up innovative e spin-off della ricerca, al fine di promuovere la valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo allo stato dell'arte presso le imprese utilizzatrici.

Capo I. FINALITÀ E RISORSE

Articolo 1 – Oggetto, finalità e regime di aiuto

1. Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. h) dello Statuto e degli artt. 86 e ss. del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Area Science Park, nell'ambito del Sistema ARGO, ha a oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a

fondo perduto che permettano a Piccole, Medie e Micro Imprese di ridurre al minimo il rischio d'investimento in tecnologie digitali innovative.

2. La finalità del presente avviso consiste nel sostenere la realizzazione di progetti di “Demo, Test e Convalida” di sistemi e tecnologie digitali innovative in condizioni operative reali, realizzati da Piccole, Medie e Micro Imprese con il supporto di fornitori di consulenza ICT qualificata, secondo un approccio progettuale che ne permetta la sperimentazione su piccola scala. I progetti di “Demo, Test e Convalida” dovranno permettere di individuare la soluzione più rispondente alle esigenze aziendali e di definirne i parametri di applicabilità e di configurazione più corretti, evitando in tal modo potenziali errori nella successiva fase d'implementazione su larga scala e di messa in produzione. La fase di test potrà essere basata, ad esempio, sulla costruzione di un prototipo, sullo sviluppo di un *proof of concept* (POC) o sulla realizzazione di un progetto pilota. Le attività progettuali potranno così contribuire alla trasformazione digitale delle imprese, con un'attenzione particolare al loro sviluppo sostenibile in chiave di economia circolare¹.
3. I contributi per le iniziative di cui al presente avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di “*de minimis*”.

Articolo 2 – Limiti di partecipazione all'avviso e dotazione finanziaria

1. Ciascuna domanda di contributo dovrà essere presentata da un'impresa singola e dovrà riferirsi a un unico progetto.
2. La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso ammonta a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

¹ Sulla base della definizione adottata dal Parlamento Europeo nel 2016 (“*Closing the loop. New circular economy package*”), per Economia Circolare si intende un modello economico basato, tra l'altro, su condivisione, leasing, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclaggio, in un circuito (quasi) chiuso, che mira a mantenere sempre la massima utilità e valore di prodotti, componenti e materiali.

Capo II. IMPRESE BENEFICIARIE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 3 - Imprese beneficiarie e requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso le piccole, medie e micro imprese attive nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che soddisfano i requisiti di cui alla Raccomandazione del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle piccole, medie e microimprese imprese, con riferimento ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla raccomandazione citata, in particolare per quanto concerne le definizioni di impresa associata e collegata²:

Dimensione	Occupati (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

2. L'attività svolta dalle imprese beneficiarie deve rientrare nei settori produttivi manifatturiero, costruzioni e delle industrie culturali e creative, individuati dai codici ISTAT ATECO 2007 – aggiornamento 2022 specificati nell'Allegato 1 (*Elenco codici ISTAT ATECO ammissibili*), e come indicati nella visura camerale ed eventualmente riferiti all'attività secondaria svolta dall'impresa.
3. Alla data di presentazione della domanda le imprese istanti:
 - a) non devono essere imprese in difficoltà³;
 - b) non devono trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo

² Le istruzioni per il calcolo della dimensione d'impresa sono indicate nell'Allegato 4 (*Istruzioni calcolo dimensione impresa*);

³ Si considerano in difficoltà le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- A) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- B) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituite da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- C) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- D) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- E) (*omissis*).

- 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300);
- d) non devono avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
 - e) devono essere in regola con il regime *de minimis*;
 - f) devono rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.
4. Dalla data di avvio del progetto le imprese istanti devono avere la sede legale o l'unità operativa, presso cui realizzare il progetto, attiva⁴ nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia ed essere regolarmente registrate presso la CCIAA di competenza.
 5. Prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso le imprese istanti devono trovarsi in situazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali.

Capo III. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Articolo 4 - Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili progetti di "Demo, Test e Convalida" di sistemi e tecnologie digitali in condizioni operative reali, realizzati dalle imprese beneficiarie nelle sedi o unità operative localizzate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
2. I progetti devono prevedere il test e la sperimentazione di almeno una delle tecnologie digitali di seguito elencate:
 - a) Internet of Things (IoT) e sensorizzazione di macchine, prodotti, edifici o porzioni di essi;
 - b) Automazione e mecatronica avanzata;
 - c) Machine Vision;
 - d) Robotica collaborativa;
 - e) Manifattura additiva;
 - f) Simulazione e ottimizzazione;
 - g) Realtà aumentata, realtà virtuale e realtà mixata;
 - h) Olografia, rendering e grafica 3D;
 - i) Gaming;
 - j) Data mining, big data, data analytics;
 - k) Intelligenza Artificiale e sistemi cognitivi;
 - l) Advanced or High-Performance Computing (HPC);
 - m) Cloud e Fog computing;
 - n) Banda larga o altre reti di comunicazione (5G);
 - o) Cybersecurity, business continuity e blockchain;
 - p) Piattaforme sw per l'integrazione (verticale/orizzontale) dei processi industriali;

⁴ È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto.

- q) Building Information Modeling (BIM);
 - r) Piattaforme sw per la gestione intelligente di edifici;
 - s) Piattaforme sw per la gestione intelligente della mobilità delle persone e delle merci;
 - t) Piattaforme sw integrate per l'efficienza energetica, lo scambio di materia/energia, la valorizzazione dei rifiuti e l'utilizzo di materia prima seconda.
3. Sono ammissibili unicamente i progetti realizzati avvalendosi della consulenza ICT qualificata di uno o più soggetti esterni indipendenti⁵, di cui almeno uno in possesso di competenze ed esperienze professionali, pertinenti alle consulenze commissionate, adeguatamente documentate e attestate dal consulente stesso. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attestante il possesso dei suddetti requisiti, redatta utilizzando il modello D (*Dichiarazioni indipendenza e possesso requisiti consulenti ICT*) disponibile alla pagina dedicata del sito istituzionale di Area Science Park (www.areasciencepark.it/servizi-per-innovazione/test4digitalization-2a-call).
4. I servizi di consulenza, di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno essere forniti:
- 1) da start-up innovative⁶ regolarmente iscritte nella sezione speciale dedicata del registro della CCIAA, ovvero
 - 2) da spin-off accademici/universitari⁷ riconosciuti tali dagli Atenei di origine e iscritti al registro delle imprese da meno di cinque anni dalla data di sottoscrizione del modello D (*Dichiarazioni indipendenza e possesso requisiti consulenti ICT*), ovvero
 - 3) da imprese regolarmente registrate presso la CCIAA, da liberi professionisti o da lavoratori autonomi che abbiano realizzato, negli ultimi cinque anni, almeno tre attività pertinenti agli ambiti di intervento previsti nell'art. 4, comma 2, del presente avviso.

Ciascun soggetto, in qualità di fornitore di servizi di consulenza ICT qualificata, può partecipare alla realizzazione di un solo progetto. Qualora questo limite venga superato e il medesimo soggetto, in

⁵ Si considerano soggetti esterni indipendenti le imprese che non presentano tra loro rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000.

⁶ Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legge 179/2012 sono considerate startup innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che rispettano tutti i seguenti requisiti oggettivi:

- a) sono imprese nuove o costituite da non più di 5 anni,
 - b) hanno residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia,
 - c) hanno fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro,
 - d) non sono quotate in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione,
 - e) non distribuiscono e non hanno distribuito utili,
 - f) hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico,
 - g) non sono il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda,
- e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
- h) sostengono spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione,
 - i) impiegano personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale),
 - j) sono titolari, depositarie o licenziatarie di almeno un brevetto o titolari di un software registrato.

Le start-up innovative come su definite, devono essere iscritte ad un'apposita sezione speciale del registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

⁷ Si considerano spin-off accademici/universitari gli organismi di diritto privato aventi come oggetto sociale l'impiego, in chiave imprenditoriale, dei risultati della ricerca dell'università al fine di sviluppare prodotti o servizi di carattere innovativo. Sono società di capitali costituite su iniziativa del personale universitario o dell'università, in base ai propri regolamenti. Nelle clausole statutarie sono definiti i criteri di partecipazione del personale universitario allo spin-off; la partecipazione del personale universitario può essere rappresentata sia da una eventuale quota di partecipazione al capitale di rischio della società che da un impegno diretto volto a impiegare il know-how e le competenze generate nel contesto della ricerca.

sede di istruttoria di ammissibilità, di cui all'art. 12 del presente avviso, risulti essere fornitore di più progetti, il ruolo da esso assunto in quanto tale e la relativa spesa, sono considerati ammissibili per il solo progetto riferito alla prima domanda validamente presentata in ordine cronologico.

Inoltre, non è ritenuto ammissibile il caso in cui un fornitore di consulenza ICT qualificata di un progetto, risulti essere contemporaneamente un'impresa beneficiaria di un altro progetto, di cui all'art. 3 del presente avviso. Qualora questa situazione venga riscontrata in sede di istruttoria di ammissibilità, di cui all'art. 12 del presente avviso, il soggetto viene escluso dal progetto in cui assume il ruolo di fornitore di consulenza ICT qualificata e conseguentemente, la relativa spesa è ritenuta non ammissibile.

5. Ai fini dell'ammissibilità del progetto, il valore dell'investimento riferito alle spese ammissibili deve essere superiore o uguale a euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Articolo 5 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell'arco di durata del progetto, secondo i criteri per la determinazione e la documentazione delle spese stesse di cui all'allegato 2 (*Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese*) al presente avviso e rientranti nelle seguenti voci:

a) servizi di consulenza ICT qualificata

Sono ammissibili le spese sostenute per servizi di consulenza ICT qualificata per attività tecnico-scientifiche di sviluppo sperimentale, studi, integrazioni di sistemi, progettazione e similari, alle normali condizioni di mercato⁸, affidati attraverso contratto dalle imprese beneficiarie ai soggetti di cui all'art. 4, comma 3, del presente avviso.

b) beni immateriali

Rientrano in questa voce di spesa i costi relativi a *software* utilizzati per il progetto e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne indipendenti, alle normali condizioni di mercato, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. Nel caso i beni non siano soggetti ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo. Qualora l'uso dei beni non sia esclusivo per il progetto nell'arco temporale di realizzazione dello stesso, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo per il progetto;

c) strumenti e attrezzature

Sono ammissibili le spese relative a strumenti e attrezzature specifici, nuovi di fabbrica, strettamente correlati alla realizzazione del progetto, in misura pari al valore dell'ammortamento riferibile al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

⁸ Le "normali condizioni di mercato" si riferiscono a una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

Nel caso le attrezzature non siano soggette ad ammortamento, sono imputabili per l'intero costo.

Qualora i beni siano acquisiti in *leasing*, il costo ammissibile è dato dai canoni riferiti al periodo di realizzazione del progetto, per la quota capitale al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto. I beni possono essere acquisiti anche tramite noleggio.

In tutti i casi, qualora l'uso degli strumenti e delle attrezzature non sia esclusivo per il progetto, il costo è imputabile in proporzione all'uso effettivo nell'arco temporale di realizzazione dello stesso;

d) spese generali

Rientrano in questa voce le spese supplementari di gestione, derivanti direttamente dalla realizzazione del progetto, da calcolarsi con modalità semplificata a tasso forfettario del 15% della somma complessiva delle spese per servizi di consulenza ICT qualificata, beni immateriali e strumenti e attrezzature.

2. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA o analoghe imposte estere.

Articolo 6 - Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'art. 5 del presente avviso e, in particolare, le spese relative a:
 - a) consulenze continuative o periodiche o connesse all'attività ordinaria dell'impresa, quali consulenze economico- finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze fiscali e legali;
 - b) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso e manuali utente;
 - c) iniziative di pubblicità e ricerche connesse al marketing;
 - d) certificazione di qualità;
 - e) registrazione di brevetti;
 - f) beni immobili, impianti generali, opere edili, acquisto di arredi;
 - g) strumenti e attrezzature non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
 - h) operazioni di *lease-back*;
 - i) beni o materiali usati;
 - j) canoni di manutenzione e assistenza;
 - k) mancati ricavi determinati dall'utilizzo dei macchinari di produzione periodicamente dedicati al progetto;
 - l) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
 - m) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
 - n) viaggi e missioni dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, corsi di formazione del personale, fatto salvo l'addestramento sugli strumenti acquisiti per il progetto;
 - o) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dall'impresa beneficiaria;

- p) spese rientranti nell'ambito del divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della L.R. 7/2000⁹.

Articolo 7 - Durata e termini di realizzazione del progetto

1. Il progetto deve avere una durata compresa tra i 3 (tre) e i 9 (nove) mesi.
2. Il termine finale di conclusione del progetto viene fissato alla data del 30 giugno 2024.
3. L'impresa beneficiaria deve avviare il progetto in una data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo e il sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'art. 14 del presente avviso. In mancanza del rispetto del suddetto termine, il contributo non verrà concesso.
4. L'impresa beneficiaria comunica, entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo la data di avvio e la data prevista di conclusione del progetto, utilizzando il modello G (*Comunicazione di avvio e conclusione del progetto*) disponibile alla pagina dedicata del sito istituzionale di Area Science Park (www.areasciencepark.it/servizi-per-innovazione/test4digitalization-2a-call). In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, il contributo non verrà concesso.
5. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di fornitura di servizi di consulenza ICT, la stipulazione del contratto giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, l'emissione della prima fattura;
 - b) nel caso di acquisizione a vario titolo di beni immateriali o strumenti e attrezzature, l'emissione dell'ordine giuridicamente vincolante, ovvero in assenza di quest'ultimo, l'emissione della prima fattura.
6. Per data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze:
 - a) nel caso di fornitura di servizi di consulenza ICT, la conclusione della prestazione specificata nel relativo contratto oppure l'emissione dell'ultima fattura;
 - b) nel caso di acquisizione a vario titolo di beni immateriali o strumenti e attrezzature, l'emissione dell'ultima fattura.

Articolo 8 - Intensità dell'agevolazione

1. L'intensità di aiuto¹⁰ applicabile alle spese ammissibili è la seguente:
 - micro e piccola impresa: 80%
 - media impresa: 70%.

⁹ Ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000, non è ammissibile la concessione di contributi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Questo implica che, qualora il fornitore non risulti essere un soggetto esterno e indipendente dall'impresa istante, la relativa spesa non risulta essere ammissibile ai fini del presente avviso.

¹⁰ Per intensità di aiuto si intende l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri.

- In ogni caso l'agevolazione per singolo progetto non può superare il valore massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Articolo 9 - Divieto di cumulo

- Gli aiuti *de minimis* concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono, altresì, essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.
- I contributi previsti dal presente avviso non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime *de minimis*, né con finanziamenti europei a gestione diretta concessi per gli stessi costi ammissibili.
- È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità e uniformità non costituenti aiuti di Stato.

Capo IV. DOMANDA DI CONTRIBUTO, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Articolo 10 - Domanda di contributo e relativa documentazione

- Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo relativa a un unico progetto, come previsto dall'art. 2, comma 1, del presente avviso, contenente i dati dell'impresa istante, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà sul possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità e la dichiarazione di impegno ad avere la sede legale o l'unità operativa presso cui realizzare il progetto attiva nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché a essere regolarmente registrata presso la CCIAA di competenza alla data di avvio del progetto.
- La **domanda** dovrà essere redatta utilizzando il modello A (*Domanda di contributo*) disponibile alla pagina dedicata del sito istituzionale di Area Science Park (www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/test4digitalization-2a-call) e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - modello B (*Dimensione impresa*), disponibile alla pagina dedicata del sito istituzionale di Area Science Park (www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/test4digitalization-2a-call), debitamente compilato;
 - relazione tecnica di progetto**, redatta utilizzando il modello C (*Relazione tecnica di progetto*) disponibile alla pagina dedicata del sito istituzionale di Area Science Park (www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/test4digitalization-2a-call), con individuazione della/e tecnologia/e di interesse, indicazione del consulente o dei consulenti ICT qualificati di cui l'impresa istante intende avvalersi, definizione della durata del progetto ed elementi utili alla valutazione di quest'ultimo in base ai criteri di valutazione tecnica di cui all'allegato 3 (*Criteri di valutazione tecnica*) al presente avviso;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dai fornitori di servizi di consulenza ICT qualificata**, inerente alla loro indipendenza rispetto all'impresa, nonché al possesso di competenze ed esperienze professionali, pertinenti alle consulenze da commissionare e

- adeguatamente documentate, redatta utilizzando il modello D (*Dichiarazioni indipendenza e possesso requisiti consulenti ICT*) disponibile alla pagina dedicata del sito istituzionale di Area Science Park (www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/test4digitalization-2a-call);
- d) **quadro dettagliato di spesa del progetto**, redatto utilizzando il modello E (*Quadro dettagliato di spesa del progetto*) disponibile alla pagina dedicata del sito istituzionale di Area Science Park (www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/test4digitalization-2a-call/), con indicazione delle tipologie di spesa e dei relativi importi, anche in forma riassuntiva;
- e) **eventuale procura** nel caso in cui la domanda contributo e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto notorio non siano sottoscritte dal legale rappresentante o da altro soggetto legittimato, redatta utilizzando il modello F (*Procura*) disponibile alla pagina dedicata del sito istituzionale di Area Science Park (www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/test4digitalization-2a-call).
3. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 da versare tramite F23 o F24¹¹. Copia del modello attestante il pagamento da cui si evincano protocollo e data del versamento, che deve essere successiva alla data di pubblicazione del presente avviso, dovrà essere allegata alla domanda di contributo.
 4. La domanda e la documentazione di cui ai commi 1 e 2 potranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, o da altro soggetto legittimato o procuratore, con firma digitale o autografa, nel qual caso dovranno essere predisposte in formato non editabile e accompagnate da copia della carta d'identità del sottoscrittore.
 5. Tutte le dichiarazioni rese attraverso la compilazione del modello A di domanda di cui al comma 1 e dei modelli di cui al comma 2, lett. a) e c) del presente articolo sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
 6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 lett. b) e d) del presente articolo sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge impegnative per l'impresa istante.
 7. La presentazione della domanda di contributo comporta l'implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto stabilito nel presente avviso da parte delle imprese istanti.

Articolo 11 - Presentazione della domanda di contributo e della relativa documentazione

1. La domanda di contributo e la relativa documentazione di cui all'art. 10 del presente avviso, potranno essere trasmesse unicamente mediante invio dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata

¹¹ Il modulo F23 si compila come segue:

- campi 1 e 2: provincia e denominazione banca (o posta) delegata del pagamento
- campo 4: dati anagrafici del contribuente
- campo 6 Ufficio o ente: codice della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate pertinente alla sede del contribuente (es. T12 per Trieste, T14 per Gorizia, T16 per Pordenone, T18 per Udine). L'elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, banca o posta;
- campo 10 Estremi dell'atto o del documento: nel campo anno "2022" e nel campo numero "Avviso T4D-2Call"
- campo 11 Codice tributo: 456T;
- campo 13 Importo: 16,00

Il modulo F24 si compila come segue:

- Sezione contribuente: dati anagrafici del contribuente
- Sezione erario: codice tributo: 1552, anno di riferimento: 2022, importi a debito versati: 16,00

- (PEC) dell'impresa istante, all'indirizzo PEC protocollo@pec.areasciencepark.it indicando nell'oggetto: **“Domanda di partecipazione all'avviso “TEST4DIGITALIZATION – 2° Call”.**
2. La domanda di contributo e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse **entro le ore 23.59 del 21 novembre 2022**. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, farà fede la data e l'ora di ricezione della documentazione complessiva finale attestata dal sistema informatico di posta elettronica certificata.
 3. Le domande di contributo e la documentazione trasmesse con modalità diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo o oltre il termine di scadenza indicato al comma 2 del medesimo non verranno prese in considerazione.
 4. Area Science Park si riserva la facoltà di riaprire il termine ultimo di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento della dotazione disponibile.

Capo V. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA, VALUTAZIONE DEL PROGETTO E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 12 – Istruttoria di ammissibilità

1. Il responsabile del procedimento effettua la verifica finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle domande di contributo pervenute e per ciascuna di esse accerta in particolare:
 - a) la trasmissione con le modalità previste dall'art. 11, comma 1, del presente avviso;
 - b) la presentazione entro il termine di scadenza indicato all'art. 11, comma 2, del presente avviso;
 - c) la regolare sottoscrizione della domanda e della documentazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del presente avviso;
 - d) la completezza della domanda di contributo e della relativa documentazione elencata all'art. 10, comma 2, del presente avviso, nonché la conformità della stessa ai modelli disponibili alla pagina dedicata del sito istituzionale di Area Science Park (<http://www.areasciencepark.it/servizi-per-innovazione/test4digitalization-2a-call>);
 - e) la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo all'impresa istante di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del presente avviso;
 - f) la completezza delle dichiarazioni rese dall'impresa istante in ordine al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, comma 3, del presente avviso;
 - g) la sussistenza della dichiarazione di impegno relativa alla sede e alla registrazione presso la competente CCIAA di cui all'art. 3, comma 4, del presente avviso;
 - h) la completezza delle dichiarazioni riguardo ai requisiti progettuali di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del presente avviso;
 - i) il rispetto del limite minimo di spesa di cui all'art. 4, comma 5, del presente avviso;
 - j) il rispetto dei limiti di durata del progetto di cui all'art. 7, comma 1, del presente avviso;
 - k) la sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'art. 4, comma 1, del presente avviso;
 - l) la sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'art. 4, comma 2, del presente avviso;
 - m) l'impiego di consulenti ICT qualificati aventi i requisiti richiesti per l'ammissibilità dei progetti di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del presente avviso;
 - n) il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 di cui all'art. 10, comma 3, del presente avviso.

2. È in facoltà del responsabile del procedimento di assegnare all'impresa istante un termine per provvedere a eventuali integrazioni documentali. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nel termine assegnato, si procede sulla base della documentazione agli atti.
3. Le domande di contributo che anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 2 del presente articolo risultino prive dei requisiti di ammissibilità ovvero la cui documentazione non consenta di concludere l'istruttoria, non sono sottoposte alla valutazione di cui all'art. 13 del presente avviso e sono dichiarate inammissibili.
4. Area Science Park, prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla fase di valutazione a seguito della verifica di cui al presente articolo, comunica tempestivamente alle imprese istanti i motivi che ostano all'accoglimento della loro domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 13 - Valutazione tecnica e selezione dei progetti

1. Una volta scaduto il termine previsto dall'art. 11, comma 2, del presente avviso, con disposizione del Direttore Generale viene costituita una commissione tecnica formata da un minimo di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nelle materie attinenti ai progetti pervenuti. Nel rispetto dei principi delle pari opportunità, detti componenti possono essere scelti tra il personale di Area Science Park di qualificazione ed esperienza appropriate rispetto all'oggetto e alla natura dell'avviso o tra esperti esterni.
2. I componenti della commissione, una volta conclusa l'attività istruttoria di cui all'art. 12 del presente avviso, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, procedono alla valutazione tecnica dei progetti ammessi in base ai criteri indicati nell'allegato 3 (*Criteri di valutazione tecnica*) al presente avviso, opportunamente dettagliati prima di avviare la valutazione stessa.
3. Non concorreranno al finanziamento progetti che non raggiungano un **punteggio minimo complessivo di 45 su 90**.
4. Area Science Park, prima della formale adozione del provvedimento concernente i progetti non finanziabili ai sensi del comma 2 del presente articolo comunica tempestivamente alle imprese istanti i motivi che ostano al finanziamento del progetto, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 14 – Graduatoria dei progetti approvati

1. A conclusione della valutazione tecnica operata dalla commissione ai sensi dell'art. 13 del presente avviso, il responsabile del procedimento provvede a stilare la graduatoria dei progetti approvati, ossia che abbiano conseguito un punteggio minimo complessivo di 45 in base ai criteri di valutazione tecnica indicati nell'allegato 3 (*Criteri di valutazione tecnica*) al presente avviso.
2. A parità di punteggio, si considera l'ordine cronologico di presentazione delle domande attestato da data e ora di ricezione della documentazione complessiva finale attestata dal sistema informatico di posta certificata. La graduatoria, approvata con disposizione del Direttore dell'Istituto Innovazione e Progetti, indica:
 - a) i progetti approvati e finanziabili secondo l'ordine decrescente di punteggio, con specifica del punteggio attribuito e dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili, arrotondate all'unità di euro superiore;

- b) i progetti approvati, ma non finanziabili per carenza di risorse, con specifica del punteggio attribuito e dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili, arrotondate all'unità di euro superiore, ancorché non finanziabili.
- 3. Con il medesimo provvedimento è disposta l'assegnazione dei contributi, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 2, del presente avviso ai progetti approvati e finanziabili.
- 4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, ne è disposto il finanziamento parziale, nei limiti delle risorse disponibili.
- 5. Qualora si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse, Area Science Park procede allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 15 - Concessione del contributo

- 1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato dal Direttore dell'Istituto Innovazione e Progetti per ciascuna impresa beneficiaria e a essa trasmesso entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.
- 2. Ferma restando la facoltà dell'impresa istante di rinunciare alla concessione, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il contributo non è concesso qualora:
 - a) non sia pervenuta la dichiarazione di avvio e conclusione del progetto di cui all'art. 7, comma 4, del presente avviso entro i termini ivi previsti;
 - b) difettino i requisiti di regolarità contributiva (DURC) in capo all'impresa istante.
- 3. I dati di sintesi dei progetti finanziati sono pubblicati on line ai sensi delle seguenti norme:
 - a) art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), che prevede la pubblicazione sul sito istituzionale di Area Science Park dei dati relativi alla concessione;
 - b) art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
- 4. I motivi che ostano alla concessione del contributo vengono comunicati a ciascuna impresa beneficiaria ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo VI. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Articolo 16 - Realizzazione e variazioni al progetto approvato

- 1. Le imprese beneficiarie devono realizzare il progetto conformemente a quanto riportato nella relazione tecnica e nel quadro dettagliato di spesa presentati in allegato alla domanda di contributo, fermo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo.
- 2. Eventuali variazioni del progetto rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica sono ammesse unicamente qualora successive alla concessione del contributo, debitamente motivate e qualificabili

come variazioni non sostanziali¹². Tali variazioni vanno comunicate tempestivamente ad Area Science Park.

3. Eventuali variazioni che conducano alla sostituzione di uno o più fornitori di consulenza ICT qualificata con altro o altri soggetti possono essere ritenute ammissibili, previa autorizzazione da parte di Area Science Park, solo nel caso in cui non comportino variazioni alla graduatoria, in particolare tra progetti approvati finanziabili e progetti approvati non finanziabili. La relativa richiesta deve necessariamente pervenire ad Area Science Park entro 45 giorni dalla data di avvio del progetto.
4. L'eventuale proroga del termine di realizzazione del progetto che non comporti il superamento della durata massima di 9 mesi di cui all'art. 7, comma 1, del presente avviso, va comunicata ad Area Science Park almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine stesso. L'eventuale proroga del termine di realizzazione del progetto che, invece, comporti il superamento della suddetta durata massima di 9 mesi di cui all'art. 7, comma 1, del presente avviso necessita di previa autorizzazione da parte di Area Science Park, da richiedere almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine stesso. In ogni caso è ritenuta ammissibile una sola proroga alla data di conclusione del progetto.
5. Eventuali variazioni del quadro dettagliato di spesa comportanti uno scostamento dei valori della spesa stessa per singola voce superiore al 10% della previsione iniziale necessitano di autorizzazione preventiva da parte di Area Science Park.
6. Eventuali variazioni di spesa in diminuzione non devono comportare una riduzione della spesa ammessa, rispetto al quadro di spesa approvato, al di sotto del valore limite di cui all'art. 4, comma 5, del presente avviso, pena la revoca della concessione del contributo.
7. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo deve essere corredata dal quadro dettagliato di spesa conseguentemente modificato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto legittimato. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui agli artt. 5 e 6 del presente avviso.
8. Area Science Park provvede alla valutazione e all'eventuale approvazione della richiesta di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, sentito il parere del responsabile del procedimento, qualora ne sia rilevata l'opportunità.
9. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per la realizzazione del progetto.
10. Qualora la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a quella ammessa a contributo, Area Science Park procederà alla proporzionale rideterminazione del contributo medesimo.
11. In caso di mancato accoglimento della richiesta di variazione ovvero di omessa presentazione della richiesta stessa, sono comunque fatte salve le spese sostenute che non rientrano nella variazione, purché l'impresa beneficiaria completi le attività progettuali con altre risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca o riduzione del contributo di cui all'art. 23.

¹² Per variazioni non sostanziali si intendono le modifiche apportate al progetto approvato, che non ne alterano la natura né gli obiettivi, quali risultanti dalla documentazione prodotta con la domanda di contributo e da eventuali documenti presentati a integrazione della medesima.

12. Area Science Park si riserva in ogni caso di valutare, in sede di rendicontazione, l'ammissibilità delle variazioni apportate al progetto in termini di coerenza rispetto al progetto approvato e in base alle risultanze della documentazione finale di spesa e della relazione finale sull'attività svolta.
13. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati ad Area Science Park, al fine di consentire l'effettuazione di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura o al trasferimento stessi.
14. Eventuali variazioni inerenti i dati anagrafici dell'impresa beneficiaria, quali la ragione sociale/denominazione, l'indirizzo della sede legale e l'indirizzo di posta elettronica certificata, intervenute anteriormente alla conclusione delle operazioni di rendicontazione devono essere comunicate entro 15 (quindici) giorni ad Area Science Park.

Articolo 17 - Operazioni societarie, subentro e altre variazioni soggettive

1. In caso di variazioni soggettive delle imprese beneficiarie anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati o concessi possono essere, rispettivamente, confermati o concessi in capo al subentrante, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 21 del presente avviso.
2. La richiesta di subentro deve essere presentata entro 15 (quindici) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, la cui copia va allegata alla richiesta stessa unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.
3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda di contributo e l'approvazione della graduatoria di cui all'art. 14 del presente avviso, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
4. Nel caso in cui la domanda di subentro pervenga ad Area Science Park nel periodo compreso tra l'approvazione della graduatoria di cui all'art. 14 del presente avviso e l'adozione del provvedimento di concessione del contributo di cui al successivo art. 15, Area Science Park avvia nuovamente l'iter istruttorio.
5. Per le istanze di subentro pervenute dopo la concessione del contributo di cui all'art. 15 del presente avviso, Area Science Park espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza di subentro.
6. La trasformazione della società ai sensi degli artt. 2498 e ss. del codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata tempestivamente ad Area Science Park. In tal caso, quest'ultima espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.
7. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nella concessione del contributo, il relativo provvedimento non viene adottato o viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo VII. RENDICONTAZIONE

Articolo 18 - Rendicontazione del progetto e relativa documentazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata ad Area Science Park dall'impresa beneficiaria mediante invio della documentazione dal proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC protocollo@pec.areasciencepark.it, indicando nell'oggetto: **“Invio rendiconto progetto - avviso TEST4DIGITALIZATION – 2ª Call”**.
2. La documentazione relativa alla rendicontazione di spesa deve essere presentata, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 2 (due) mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 15 (quindici) giorni su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La documentazione relativa alla rendicontazione di spesa deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall'allegato 2 (*Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese*) al presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto legittimato.
4. La rendicontazione del progetto richiede l'inoltro della seguente documentazione:
 - a) **relazione tecnica dell'attività svolta** in cui si dà dettagliatamente conto dei risultati ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti del progetto, redatta utilizzando il modello H (*Relazione tecnica dell'attività svolta*) reperibile alla pagina dedicata www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/test4digitalization-2a-call;
 - b) **consuntivo dettagliato delle spese sostenute**, redatto utilizzando il modello I (*Consuntivo spese*) reperibile alla pagina dedicata www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/test4digitalization-2a-call con indicazione delle tipologie di spesa e dei relativi importi, anche in forma riassuntiva;
 - c) copia delle **fatture/giustificativi** con relative quietanze adeguate a comprovare la spesa sostenuta, nonché eventuale ulteriore documentazione secondo quanto dettagliato nell'allegato 2 (*Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese*) al presente avviso;
 - d) **ogni altro documento** indicato nel paragrafo 2 dell'allegato 2 (*Criteri per la determinazione e la documentazione delle spese*) al presente avviso;
 - e) **dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio**, redatte utilizzando il modello L (*Dichiarazioni sostitutive a rendiconto*) reperibile alla pagina dedicata www.areasciencepark.it/servizi-per-linnovazione/test4digitalization-2a-call e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto legittimato, attestanti quanto segue:
 - I. il mantenimento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del presente avviso;
 - II. il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 9 del presente avviso;
 - III. la posizione dell'impresa beneficiaria rispetto agli ordini di recupero pendenti a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un precedente aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - IV. la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto.

Articolo 19 - Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Le verifiche istruttorie sulla documentazione relativa alla rendicontazione di spesa sono volte ad accertare, ove previsto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, pena la revoca della concessione del contributo:
 - a) il mantenimento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del presente avviso;
 - b) la coerenza del progetto approvato con quello realizzato, in relazione agli obiettivi e ai risultati previsti;
 - c) l'ammissibilità delle spese dettagliate nel consuntivo di cui all'art. 18, comma 4, lett. b) del presente avviso;
 - d) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, relativi tra l'altro alla veridicità dei dati esposti e all'intensità dell'aiuto.
2. È in facoltà di Area Science Park effettuare ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al contributo concesso, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto degli obblighi in capo all'impresa beneficiaria e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte da quest'ultima.
3. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, Area Science Park ne dà comunicazione all'impresa interessata, indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, prorogabile per una sola volta e per un massimo di 15 (quindici) giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, si procede alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa e, in presenza dei presupposti di cui all'art. 23, alla revoca della concessione del contributo.
4. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa complessiva ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa.
5. L'atto di approvazione della rendicontazione e liquidazione è adottato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della rendicontazione del progetto, fatte salve eventuali sospensioni dei termini del procedimento istruttorio.
6. Qualora l'impresa beneficiaria sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale e incompatibile con il mercato comune, Area Science Park assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale l'impresa beneficiaria provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, si procede alla revoca del provvedimento di concessione del contributo.
7. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attestata dal DURC. Qualora il DURC risulti irregolare, Area Science Park attiva l'intervento sostitutivo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 20 – Sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa nei seguenti casi:
 - a) qualora Area Science Park abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione dell'impresa non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
 - b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
 - c) in caso di notizia di istanza di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge.

Capo VIII. OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Articolo 21 - Obblighi delle imprese beneficiarie

1. Le imprese beneficiarie sono tenute a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione ad Area Science Park di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo PEC protocollo@pec.areasciencepark.it e indicando nell'oggetto il riferimento all'avviso **TEST4DIGITALIZATION – 2ª Call**;
 - b) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'art. 14, del presente avviso;
 - c) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del presente avviso;
 - d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del presente avviso, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 20 del presente avviso;
 - e) realizzare l'attività progettuale conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente avviso in relazione alle variazioni di progetto;
 - f) presentare la rendicontazione della spesa ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente avviso;
 - g) rispettare le tempistiche previste, in particolare la presentazione della rendicontazione entro il termine di 2 (due) mesi dalla conclusione del progetto, fatte salve le proroghe autorizzate da Area Science Park;
 - h) conservare presso i propri uffici, per 5 (cinque) anni dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme a eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità di Area Science Park;
 - i) consentire e agevolare ispezioni e controlli da parte di Area Science Park;
 - j) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli artt. 16 e 17 del presente avviso;
 - k) non ricevere altri contributi sulle spese finanziate, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 del presente avviso;
 - l) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato, che si sostanzia nel garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile dell'impresa beneficiaria.

2. Le imprese beneficiarie, nel momento in cui realizzino iniziative di informazione e di comunicazione inerenti il progetto finanziato, sono tenute a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita la fonte del finanziamento tramite l'apposizione dei loghi di Area Science Park, ARGO-IP4FVG, FSC e della seguente dicitura "Intervento finanziato nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della regione Friuli Venezia Giulia".

3. Le imprese beneficiarie sono, inoltre, tenute a:
 - a) consentire la realizzazione di un *assessment* digitale dell'impresa secondo il modello indicato da Area Science Park;

- b) consentire ad Area Science Park la raccolta di dati di *feed-back* sulla qualità del servizio fornito e sul progetto in 3 momenti distinti: all'avvio del progetto (tempo T0), al termine della sua realizzazione (tempo T9) e a 12 (dodici) mesi dalla sua fine (tempo T21). L'obiettivo è quello di valutare l'efficacia e l'impatto della progettualità finanziata rispetto all'intero progetto di digitalizzazione aziendale;
- c) fornire ad Area Science Park, attraverso un'intervista, eventualmente videoregistrata, le informazioni necessarie alla costruzione di una scheda "caso studio", che descriva la soluzione testata nell'ambito dell'attività finanziata con il contributo di cui al presente avviso¹³;
- d) partecipare ad attività di promozione organizzate da Area Science Park che coinvolgono congiuntamente tutte le imprese beneficiarie (es: evento di lancio o di chiusura dei progetti);
- e) trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati dell'iniziativa di cui al presente avviso e di IP4FVG, eventualmente da pubblicare sul sito istituzionale di Area Science Park.

Capo IX. ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Articolo 22 - Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e liquidazione del contributo possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 88, comma 6, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Area Science Park.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio rese ai fini della concessione del contributo e della rendicontazione sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. citato.

Articolo 23 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione è annullato qualora, all'esito delle ispezioni e dei controlli di cui all'art. 22 del presente avviso, risulti invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta dell'impresa beneficiaria non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione è revocato a seguito di rinuncia alla concessione o di decadenza dal diritto al contributo per inadempimento, che si configura qualora:
 - a) l'impresa beneficiaria non abbia mantenuto i requisiti soggettivi di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 del presente avviso per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 20 del presente avviso;
 - b) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 18 del presente avviso;
 - c) l'esito della valutazione tecnica della rendicontazione sia negativo, in quanto il progetto realizzato si discosti significativamente da quello ammesso a contributo, in relazione agli obiettivi e ai

¹³ In ogni caso nella scheda "caso studio" non saranno riportate le informazioni indicate in maniera tangibile dall'impresa beneficiaria come confidenziali.

- risultati previsti, o la documentazione agli atti non consenta di valutare tecnicamente le attività rendicontate, ai sensi dell'art. 19 del presente avviso;
- d) l'esito delle verifiche istruttorie sulla rendicontazione delle spese del presente avviso sia negativo o la documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria amministrativa sulla rendicontazione di esse, ai sensi dell'art. 19 del presente avviso;
 - e) la spesa ammessa sia stata variata in diminuzione, rispetto al quadro di spesa approvato, al di sotto del valore limite di cui all'art. 4, comma 4;
 - f) difettino i presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, relativi tra l'altro alla veridicità dei dati esposti e all'intensità dell'aiuto;
 - g) l'impresa beneficiaria, destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione e alla restituzione entro il termine stabilito, ai sensi dell'art. 19, comma 6;
 - h) in caso di operazioni societarie, non siano rispettate le condizioni per il subentro nel contributo previste all'art. 17;
 - i) non sia rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione di cui all'art. 21 comma 1 lett. h);
 - j) non siano consentite ispezioni e controlli di cui all'art. 21, comma 1, lett. i).
3. Nei casi di annullamento e revoca di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è richiesta all'impresa beneficiaria la restituzione delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
 4. Qualora il provvedimento di concessione del contributo sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili ad Area Science Park, quest'ultima richiede la restituzione delle sole somme eventualmente erogate.
 5. La concessione del contributo è altresì revocata a seguito della decadenza dal diritto a esso, qualora sia accertata la non veridicità del contenuto di una dichiarazione sostitutiva, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.
 6. Area Science Park comunica tempestivamente alle imprese interessate l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione.
 7. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.

Capo X. DISPOSIZIONI FINALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e in relazione ai dati personali forniti attraverso la presentazione della domanda di contributo e della documentazione a corredo o comunque acquisiti da Area Science Park nel corso del procedimento di cui al presente avviso e dello svolgimento del rapporto con le imprese beneficiarie, vengono di seguito rese le seguenti informazioni:
 - a) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento - Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, avente sede in Trieste, Padriciano, 99. I soggetti ai quali si riferiscono i dati personali trattati, in qualità di

interessati, potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: urp@areasciencepark.it - PEC protocollo@pec.areasciencepark.it.

- b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati - Presso Area Science Park è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@areasciencepark.it.
- c) Finalità e base giuridica del trattamento - I dati saranno trattati per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione dei contributi di cui al presente avviso e di quelli conseguenti alla concessione dei contributi stessi, nonché per supportare le imprese interessate nella compilazione della domanda di contributo e della relativa documentazione da presentare a corredo. La base giuridica del trattamento dei dati personali si rinvia nelle norme che attribuiscono autonomia statutaria ad Area Science Park e disciplinano il contenuto dello Statuto (art. 9 del D.Lgs. n. 381/1999 e art. 3 del D.Lgs. n. 218/2016), nonché nelle norme che disciplinano il perseguimento della missione istituzionale di Area Science Park la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), b), h), i) e m) e art. 3, comma 2, lett. b), c), d) e f) e g) dello Statuto, favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante, in particolare promuovendo e svolgendo attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; realizzando progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimentando, migliorando e diffondendo le proprie metodologie operative; promuovendo il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definendo, progettando e gestendo piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaurando relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo; collaborando con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati.
- d) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali - I dati personali oggetto del trattamento potranno venire comunicati ai destinatari di comunicazioni prescritte dalla legge o disposte dagli Enti co-finanziatori, da Enti controllori e ispettori o nell'ambito di uno scambio di informazioni con consulenti, fornitori di servizi specialistici e soggetti coinvolti a vario titolo nell'attività istituzionale di Area Science Park. I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni nazionali e internazionali con sede all'estero, ma a condizione che sia garantito un adeguato livello di protezione delle persone fisiche. I dati potranno altresì essere diffusi mediante pubblicazione all'albo e sul sito istituzionale di Area Science Park, nonché a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park e attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali dedicati, televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione. A tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati personali e informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissione e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 attraverso il sito istituzionale di Area Science Park.

- e) Periodo di conservazione dei dati - I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti pubblici, salva l'autorizzazione allo scarto.
- f) Diritti dell'interessato - In riferimento ai dati personali conferiti, gli interessati sono detentori dei seguenti diritti: I) di accesso ai dati personali; II) di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento; III) di opposizione al trattamento; IV) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR; V) di proporre reclamo all'autorità di controllo. Si precisa che per esercitare i diritti di cui ai numeri da I) a IV) gli interessati potranno inviare una e-mail al seguente indirizzo: rpd@areasciencepark.it. Area Science Park è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
- g) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un'eventuale mancata comunicazione dei dati - Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai fini della concessione del contributo. La mancata comunicazione dei dati potrebbe comportare la mancata concessione del contributo.

Articolo 25 - Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Direttore dell'Istituto Innovazione e Progetti, Massimiliano Rudella.
2. Informazioni relative al presente avviso e agli adempimenti a esso connessi possono essere richieste ad Area Science Park inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica monica.govetti@areasciencepark.it o telefonando al numero + 39 040 375 5077.

Articolo 26 - Disposizioni finali

1. Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a presentare domanda di contributo, e non comporta alcun obbligo per Area Science Park nei confronti delle imprese interessate, né, per queste ultime, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, a qualsiasi titolo.
2. Area Science Park si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare in tutto o in parte il procedimento di cui al presente avviso, prorogarne i termini senza che gli interessati possano avanzare alcuna pretesa in termini risarcitori o di indennizzo.
3. I progetti beneficiari saranno oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Area Science Park.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti.
5. Per tutte le controversie inerenti al presente procedimento è competente il Foro di Trieste.